

Bruxelles, 22 luglio 2025  
(OR. en)

11371/25  
PV CONS 39  
ECOFIN 969  
*PARLNAT*

**PROGETTO DI PROCESSO VERBALE**  
**CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA<sup>1</sup>**  
(Economia e finanza)  
8 luglio 2025

---

<sup>1</sup> Alla presenza della presidente della BEI

1. **Adozione dell'ordine del giorno** 10792/25

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 10792/25.

2. **Approvazione dei punti "A"**  
a) **Elenco non legislativo** 10790/25

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

- b) **Elenco legislativo** (Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) 10789/25

### Economia e finanza

1. **Regolamento che modifica i regolamenti (UE) nn. 1092-1095/2010 e (UE) 2021/523 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti**  10708/25  
7377/25 + ADD 1  
EF  
*Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio*  
approvato dal Coreper, parte seconda, del 2.7.2025

Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura a norma dell'articolo 294, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come la motivazione del Consiglio (base giuridica: articolo 114, articolo 173 e articolo 175, terzo comma, TFUE).

### Affari esteri

2. **Decisione relativa all'accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia**  10710/25 + ADD 1  
PE-CONS 15/25  
POLCOM  
*Adozione dell'atto legislativo*  
approvato dal Coreper, parte seconda, del 2.7.2025

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con il voto contrario dell'Ungheria e l'astensione di Cechia, Francia, Malta e Austria, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 194 TFUE). Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

### Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

3. **Pacchetto moneta unica**  10767/25  
a) **Regolamento relativo all'istituzione dell'euro digitale** 11605/23 + ADD 1  
b) **Regolamento relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro** 11604/23  
11603/23  
c) **Regolamento relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro**  
*Dibattito orientativo*

Il Consiglio ha proceduto a un dibattito orientativo sul pacchetto legislativo summenzionato.

4. **Unione del risparmio e degli investimenti: riesame della normativa in materia di cartolarizzazioni**  10530/25  
*Dibattito orientativo* + ADD 1-3  
10531/25  
+ ADD 1-3

Il Consiglio ha proceduto a un dibattito orientativo sulla base di una presentazione da parte della Commissione.

5. **Varie** 10781/25  
**Proposte legislative in corso relative ai servizi finanziari**  
*Informazioni fornite dalla presidenza*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione in merito ai lavori in corso sulle proposte legislative relative ai servizi finanziari.

### Attività non legislative

6. Programma di lavoro della presidenza   
*Presentazione da parte della presidenza*  
*Scambio di opinioni*
7. Conseguenze economiche e finanziarie dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina  
*Scambio di opinioni*
8. Ripresa economica in Europa  10502/25 + ADD 1  
Decisioni di esecuzione del Consiglio nel quadro del dispositivo 10509/25 + COR 1  
per la ripresa e la resilienza + ADD 1 REV 1  
10517/25 + ADD 1  
(Base giuridica: articolo 20 del regolamento (UE) 2021/241) 10522/25 + ADD 1  
*Adozione* 10528/25 + ADD 1  
10529/25 + ADD 1
9. Semestre europeo 2025
- a) Raccomandazioni specifiche per paese integrate 9904/3/25 REV 3  
(Base giuridica: articolo 121 e articolo 148, paragrafo 4, 9905/25  
TFUE) 9906/25  
*Adozione* 10338/25
- b) Conclusioni sugli esami approfonditi 2025 nell'ambito 11111/25  
della procedura per gli squilibri macroeconomici  
*Approvazione*

10. Attuazione del quadro di governance economica
- a) Piani strutturali di bilancio di medio termine: raccomandazioni del Consiglio 10339/25  
10340/25  
(Base giuridica: regolamento (UE) 2024/1263) 10342/3/25 REV 3
  - b) Clausole di salvaguardia nazionali: raccomandazioni del Consiglio 10347/25  
(Base giuridica: regolamento (UE) 2024/1263) 10348/25
  - c) Decisioni e raccomandazioni del Consiglio nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi 10349/25  
(Base giuridica: articolo 126, paragrafi 6 e 7, TFUE)
- Adozione*
11. Preparazione della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 del 17 e 18 luglio 2025: mandato dell'UE 10358/25
- Approvazione*
12. Adozione dell'euro da parte della Bulgaria ☐ C
- a) Decisione del Consiglio relativa all'adozione dell'euro da parte della Bulgaria il 1° gennaio 2026 10351/25  
(Base giuridica: articolo 140, paragrafo 2, TFUE)
  - b) Regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro in Bulgaria 10352/25  
(Base giuridica: regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio)
  - c) Regolamento del Consiglio relativo al tasso di conversione dell'euro in Bulgaria 10353/25 + COR 1  
(Base giuridica: regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio)
- Adozione*
13. Varie

- 
- 1 Prima lettura
  - 3 Dibattito pubblico (articolo 8, paragrafo 3, del regolamento interno del Consiglio)
  - C Punto basato su una proposta della Commissione
-

**Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al documento 10789/25**

**Punto 2 dell'elenco dei punti "A":**      **Decisione relativa all'accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia**  
*Adozione dell'atto legislativo*

**DICHIARAZIONE DI CECCHIA, FRANCIA, MALTA E AUSTRIA**

"La Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica di Malta e la Repubblica d'Austria sostengono l'obiettivo e la sostanza dell'accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia ("accordo").

Tuttavia, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica di Malta e la Repubblica d'Austria non possono esprimere il loro accordo sulla base giuridica scelta per la decisione.

In linea con le precedenti decisioni adottate in merito al trattato sulla Carta dell'energia, l'articolo 194 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 207 TFUE, costituirebbe la base giuridica sostanziale più appropriata.

Un aspetto ancora più importante è che l'articolo 194 TFUE non può fungere da base giuridica procedurale per la firma e la conclusione dell'accordo da parte dell'Unione. L'accordo costituirà una fonte di diritto internazionale pubblico sotto forma di trattato. La procedura applicabile nei casi in cui l'Unione europea agisce allo scopo di diventare parte contraente di un accordo internazionale è stabilita all'articolo 218 TFUE.

L'Unione dovrebbe pertanto adottare l'accordo sulla base dell'articolo 218 TFUE, poiché gli Stati membri, agendo in qualità di soggetti di diritto internazionale pubblico, assumono in questo caso una posizione simile a quella dei paesi terzi, in ragione dell'oggetto dell'accordo e in conseguenza della ripartizione delle competenze. Inoltre, anche il carattere accessorio dell'accordo rispetto a un trattato concluso con paesi terzi depone a favore del ricorso all'articolo 218 TFUE quale base giuridica procedurale.

Il ricorso all'articolo 194 TFUE quale base giuridica procedurale incide negativamente sul principio dell'equilibrio istituzionale, inficia i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto colegislatori e potrebbe costituire un precedente sfavorevole.

Inoltre, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica di Malta e la Repubblica d'Austria sottolineano che la decisione non deve intendersi nel senso che incide sulla ripartizione delle competenze in relazione alla risoluzione delle controversie investitore-Stato.

La Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica di Malta e la Repubblica d'Austria si riservano il diritto di intraprendere qualsiasi azione legale che ritengano necessaria per presentare ricorso."

**DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA**

"L'Ungheria non è in grado di sostenere la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adozione, da parte dell'Unione, dell'accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, né di aderirvi. Pertanto, la summenzionata proposta non può essere considerata un'intesa comune dell'Unione europea.

La decisione proposta, al momento dell'adozione, non può essere interpretata in un modo che implichi, in maniera implicita o esplicita, il sostegno dell'Ungheria.

L'Ungheria resta del parere che la conclusione dell'accordo richieda una base giuridica adeguata a norma del diritto dell'UE e del diritto internazionale.

Per quanto riguarda l'oggetto, l'Ungheria ritiene che, conformemente alle norme del diritto internazionale consuetudinario, sia opportuno istituire un accordo che sia lungimirante in termini di portata e attui le disposizioni contenute nella sentenza Komstroy. Le preoccupazioni dell'UE non possono essere affrontate in modo arbitrario con effetto retroattivo, in quanto tale approccio potrebbe violare i diritti acquisiti degli investitori ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia (ECT). La mancanza di certezza del diritto e l'assenza di un diritto al ricorso giurisdizionale per gli investitori destano le preoccupazioni più gravi, in quanto vengono ignorati gli interessi legittimi degli investitori, i danni subiti e il diritto ai mezzi di ricorso.

Alla luce di quanto precede, l'Ungheria sostiene che la collisione giuridica esistente tra il diritto dell'UE e l'ECT per quanto riguarda l'applicabilità della risoluzione delle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro in merito a un investimento effettuato da quest'ultimo nel primo Stato membro può essere conciliata solo in conformità del diritto dell'UE e del diritto internazionale. Da un lato, il conflitto può essere conciliato in particolare per mezzo dell'articolo 40 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (VCLT), attraverso la modernizzazione dell'ECT applicabile in futuro, o, dall'altro, per mezzo dell'articolo 41 della VCLT, attraverso accordi bilaterali o plurilaterali.

L'ECT modernizzato include all'articolo 24, paragrafo 3, una clausola di deconnessione intra-UE con l'obiettivo di escludere la futura applicazione del trattato tra gli Stati membri dell'UE. In eventuali futuri accordi bilaterali e multilaterali, gli Stati membri potrebbero stabilire di comune accordo che, alla luce della sentenza Komstroy e delle relazioni intra-UE, la disposizione dell'ECT relativa alla risoluzione delle controversie non si applichi alle loro relazioni reciproche.

Tenuto conto del ragionamento giuridico di cui sopra, l'Ungheria sostiene la ferma posizione secondo cui non vi è alcun obbligo giuridico per l'accordo *inter se* proposto per gli Stati membri che hanno modernizzato l'ECT, tra cui l'Ungheria, in linea con la strategia adottata dal Consiglio il 30 maggio per quanto riguarda l'ECT."